



## DELIBERA n. 26

del 19 gennaio 2022

### Oggetto

**Comune di Lampedusa e Linosa (AG)**

**Appalto integrato per i lavori di riconfigurazione del complesso scolastico esistente attraverso la ristrutturazione dei fabbricati con il completamento dei servizi ed il rifacimento degli spazi attrezzati per lo sport. CIG: 8417759A78.**

**Importo dei lavori a base di gara: 5.150.735,63 euro**

### Riferimenti normativi

Art. 23 commi 4 e 7 del d.lgs. 50/2016

Art. 26 del d.lgs. 50/2016

### Parole chiave

- Omissione di livelli di progettazione
- Adeguatezza e completezza della progettazione definitiva/esecutiva
- Attività di verifica e validazione

### Massima

I tre livelli di progettazione - «livelli di successivi approfondimenti tecnici» (art. 23, comma 1 del d.lgs. 50/2016) - si configurano come approfondimenti di carattere sia “qualitativo” sia “quantitativo”, in quanto oltre a sviluppare un progressivo incremento del grado di dettaglio tecnico/economico dell'intervento concretizzano fasi concettualmente distinte del processo progettuale, con contenuti e finalità differenti e interagenti tra loro con continuità.

**Visto** il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

**Visto** il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità Nazionale Anticorruzione;

**Vista** la relazione dell'Ufficio Vigilanza Lavori

### Premessa

Con nota prot. n. 41094 del 20.05.2021 alcuni consiglieri comunali del Comune di Lampedusa e Linosa hanno segnalato alcune irregolarità nella gestione dell'intervento in oggetto. In particolare hanno evidenziato che il progetto esecutivo era stato sottoposto alla verifica di un soggetto verificatore esterno ricevendo da questi una valutazione negativa a causa di numerose carenze e lacune; a seguito del rifiuto del soggetto verificatore esterno di ripetere l'attività di verifica sul medesimo progetto da ritenersi questa

volta come di livello definitivo, il RUP aveva emesso un parere tecnico col quale “declassava” il progetto da esecutivo a definitivo, per poi porlo a base di una procedura di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione.

Con nota prot. n. 43518 del 31.05.2021 l'Ufficio ha avviato il procedimento istruttorio richiedendo informazioni aggiornate e documentate, riscontrate dalla Stazione Appaltante con nota prot. n. 47059 del 14.06.2021.

Facevano seguito altre richieste di approfondimenti riscontrate dalla Stazione Appaltante.

Sulla base della documentazione acquisita in atti è stato possibile ricostruire il seguente quadro fattuale.

## Considerato in fatto

Con la legge di stabilità 2014 al Comune di Lampedusa e Linosa è stato assegnato un finanziamento di importo complessivo di € 20.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020.

Il CIPE con propria successiva Delibera n. 39 del 29 aprile 2015 ha approvato il Piano di Interventi per l'isola di Lampedusa concernente azioni di miglioramento dell'efficienza della rete idrica, di riqualificazione urbanistica e di potenziamento e ammodernamento dell'edilizia scolastica per l'importo di cui sopra. Il Piano è stato articolato in quattro linee di intervento: alla linea c) relativa all'ammodernamento dell'edilizia scolastica e delle dotazioni urbane per attività civiche è stato destinato un importo di 5.750.000,00 euro. L'importo di 5.500.000,00 euro è stato destinato dal Comune di Lampedusa e Linosa per l'intervento denominato “Lavori di riconfigurazione del complesso scolastico esistente attraverso la ristrutturazione dei fabbricati con il completamento dei servizi ed il rifacimento degli spazi attrezzati per lo sport”.

In attuazione di tale linea di intervento, il Responsabile pro-tempore dei Settori VI e VII del Comune di Lampedusa e Linosa, arch. C.F. (tecnico esterno all'amministrazione, nominato ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 267/2000 con contratto a tempo determinato), con Determinazione Dirigenziale n. 497 del 10.05.2018 ha nominato l'arch. M.M. quale Responsabile Unico del Procedimento; inoltre, con Determinazione Dirigenziale n. 1096 del 14.12.2018 ha nominato se stesso ed il geom. G.D.M. quali progettisti e sempre se stesso quale Direttore dei lavori, Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. I tecnici nominati sono tutti dipendenti comunali.

I tecnici progettisti hanno redatto il progetto di livello esecutivo dell'intervento. Il complesso edilizio, costituito da tre corpi di fabbrica, versa in condizioni di degrado: una buona parte dei locali è inagibile, la restante parte è utilizzata per le attività didattiche pur in assenza di condizione adeguate e di spazi sufficienti. In particolare: buona parte del Plesso A è inagibile, mentre la porzione utilizzata è stata fatta oggetto in epoca recente di interventi manutentivi; tutti i locali del Plesso B sono fruibili ma sono presenti diffuse condizioni di degrado e vetustà dell'immobile; il Plesso C è totalmente inagibile. Si prevede pertanto un intervento di riconfigurazione del complesso scolastico così articolato: per il Plesso A si prevede la demolizione e ricostruzione della sola parte inagibile, per il Plesso B e il Plesso C demolizione e ricostruzione.

Per tale progetto il RUP arch. M.M., a mezzo di Conferenza dei Servizi Semplificata indetta ai sensi dell'art. 14 comma 2 e art. 14 bis della L. 241/90, ha provveduto ad acquisire i seguenti pareri e nulla osta: 1) autorizzazione paesaggistica condizionata della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Agrigento; 2) parere igienico sanitario favorevole della Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo; 3) parere favorevole rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Agrigento.



Con Determinazione dirigenziale n.1005 del 02.11.2018, il Responsabile pro-tempore dei Settori VI e VII del Comune di Lampedusa e Linosa, arch. C.F., ha stabilito di esternalizzare il servizio di verifica. Con Determinazione dirigenziale n. 3 del 11.01.2019, è stato approvato il verbale di gara e la proposta di aggiudicazione in favore della Società C.C. srl di Milano.

La Società C.C. srl in data 20.12.2019 ha inviato il Rapporto Valutazioni Trattamenti RVT01\_00 contenente le proprie valutazioni. Dal rapporto sono emerse notevoli criticità del progetto riconducibili ad una non esaustiva e/o non corretta osservanza di varie disposizioni normative relative all'edilizia scolastica, codice degli appalti e norme specialistiche di settore (norme in materia strutturale, geotecnica, impiantistica, di prevenzione incendi e quella ambientale). Al Rapporto la società verificatrice allegava il modulo MTR01\_01 nel quale i progettisti avrebbero dovuto fornire e/o integrare eventuali nuovi chiarimenti.

Nel prendere atto delle risultanze dell'organo verificatore il Comune di Lampedusa e Linosa rilevava che dell'originario gruppo di progettazione individuato con la Determinazione Dirigenziale n. 1096 del 14.12.2018 era rimasto solo il geom. G.D.M., a causa del cessato rapporto di dipendenza dell'arch. C.F. con l'amministrazione comunale; pertanto, la competenza del progettista rimasto risultava palesemente inidonea a esercitare il contraddittorio con l'organo verificatore. Conseguentemente il Comune di Lampedusa e Linosa si trovava nella necessità di superare la situazione di stallo così creatasi al fine scongiurare la perdita del finanziamento.

Stante questa situazione il Comune di Lampedusa e Linosa riteneva per la necessità di rimpiazzare il progettista cessato con altra figura tecnica da individuare mediante affidamento a soggetti esterni all'amministrazione, non rinvenendo nell'organico interno al Comune le professionalità adeguate. Inoltre il Comune di Lampedusa e Linosa riteneva fosse necessario cristallizzare lo stato progettuale raggiunto; l'attività di cui si sarebbe dovuto onerare il nuovo progettista si sarebbe configurata tra quelle fattispecie disciplinate dall'art. 23 comma 12 del d.lgs. 50/2016 (affidamento disgiunto della progettazione definitiva ed esecutiva).

Per tale motivo l'arch. M.M., RUP del procedimento nonché nuovo Responsabile del Settore VI-UTC, con nota prot. n. 5430 del 17.04.2020, ha chiesto alla Società C.C. srl di volere esperire l'attività di verifica commissionata rivalutando il progetto trasmesso come progetto di livello definitivo e accertando, dopo tale declassamento, la sussistenza dei requisiti di legge per l'emissione del rapporto conclusivo dell'attività di verifica di adeguatezza e conformità alla normativa vigente; tutti gli eventuali rilievi, eccezioni, criticità e condizioni sarebbero stati posti a carico del nuovo progettista che si sarebbe dovuto incaricare di elevare il livello del progetto definitivo a quello esecutivo.

Preso atto della richiesta avanzata dal RUP la Società C.C. srl in data 20.05.2020 ha emesso il Rapporto Conclusivo nel cui paragrafo finale si afferma: *«La Stazione Appaltante, tramite comunicazione ricevuta via PEC n. prot. 5430 del 17.04.2020, ha informato lo scrivente Organismo di Ispezione che il progettista incaricato ha esaurito il suo incarico e che pertanto non risulta praticabile un eventuale ulteriore contraddittorio né tantomeno l'aggiornamento della documentazione progettuale al fine della risoluzione degli aspetti di cui al par. 3.3 del presente documento, che risultano ostativi ad un parere di conformità tecnica e normativa del progetto di livello esecutivo esaminato che consentirebbe l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori conformemente al disposto del comma 2 dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016. Stante tale situazione, all'esito del processo di verifica condotto, lo scrivente Organismo di Ispezione prende atto di quanto rappresentato dal RUP con la citata nota n. prot. 5430 del 17.04.2020 e pertanto, ai sensi dell'art. 26 DLgs 50/2016, rimette al medesimo l'apprezzamento degli esiti della verifica in funzione dei compiti suoi propri. Seppur non sia compito della scrivente, che con quanto sopra ha esaurito il proprio*

*ruolo, si segnala che una riqualificazione del progetto come di fase precedente non supererebbe le criticità rilevate in quanto permarrrebbero comunque delle non conformità ostative, che andrebbero in ogni caso sanate. Nell'ottica di proseguire nell'iniziativa si suggerisce pertanto l'opportunità di risolvere le criticità segnalate procedendo, a partire dalla attuale stesura, ad una riprogettazione dell'intervento al fine di conseguire l'effettivo livello di "progetto esecutivo" e, a valle di questa, alla relativa verifica di conformità».*

Con Determinazione Dirigenziale n. 516 del 04.06.2020, il Responsabile pro tempore del Settore VII del Comune di Lampedusa e Linosa, arch. M.M., ha revocato la Determinazione Dirigenziale n. 497 del 10.05.2018 e ha nominato quale RUP il geom. S.G., Responsabile del Settore II – LL.PP. del Comune di Pantelleria e Responsabile della Centrale Unica di Committenza costituita tra i Comuni di Pantelleria, Ustica, Lampedusa e Linosa.

Per consentire, a partire dalla stesura già conseguita, una riprogettazione dell'intervento così da conseguire l'effettivo livello di progetto esecutivo, in data 31.08.2020 il RUP geom. S.G. ha espresso un "Parere tecnico" con il quale ha ritenuto di "declassare" il progetto dell'intervento in oggetto - per come redatto nella attuale stesura già ritenuta di livello esecutivo - a livello di progetto definitivo nonché di approvare in linea tecnica il declassato progetto di livello definitivo. Il declassamento è stato disposto a condizione che nella fase di elevazione del progetto al livello di progetto esecutivo:

1. venissero soddisfatte le condizioni di cui ai pareri sopra citati resi dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Agrigento, dalla Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo e dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Agrigento;
2. venissero rimosse tutte le deficienze e criticità rilevate dall'organo verificatore di cui al Rapporto Conclusivo dell'attività di verifica del 20.05.2020.

Con lo stesso atto si è provveduto ad approvare in linea tecnica il Quadro Economico del progetto declassato a livello definitivo: la somma complessiva del progetto già ammontante a 6.695.382,74 euro è stata ridotta e contenuta entro la complessiva somma di 6.127.616,68 euro, in quanto alla somma di 5.500.000,00 euro era stato possibile aggiungere l'ulteriore somma di 627.616,68 euro di cui il Comune di Lampedusa e Linosa era stato beneficiato con un successivo finanziamento del MIT destinato all'edilizia scolastica.

In data 01.09.2020 il RUP ha provveduto alla validazione del progetto con la redazione del relativo Verbale di Validazione ai sensi dell'art. 26 comma 8 del d.lgs. 50/2016.

Con Deliberazione di Giunta Municipale n. 130 del 01.09.2020 è stato approvato in linea amministrativa il progetto di livello definitivo composto da tutti gli elaborati grafici, descrittivi e contabili, con tutte le condizioni elencate ed espresse nello stesso parere tecnico del 31.08.2020 dal geom. S.G.. Con la stessa deliberazione, oltre ad assumere l'impegno di spesa per l'importo complessivo di 6.127.616,68 euro, l'organo esecutivo comunale ha espresso specifico atto di indirizzo politico per il conseguimento del livello di progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere, disponendo di demandare al RUP del procedimento ed al Responsabile del Sett. VII-U.T. - ciascuno per le rispettive competenze - la sollecita esecuzione di tutti gli adempimenti di legge per dare evoluzione al procedimento tecnico ed amministrativo finalizzato alla elevazione del livello progettuale, alla aggiudicazione e alla esecuzione delle opere facendo ricorso all'istituto dell'appalto integrato in forza del DL 32/2019 - Decreto Sblocca Cantieri.

Con Determina Dirigenziale a contrarre n. 810 del 04.09.2020, il Dirigente pro-tempore del Sett. VII del Comune di Lampedusa e Linosa ha stabilito di procedere all'aggiudicazione dell'appalto integrato riguardante la progettazione esecutiva e la esecuzione dei lavori mediante procedura negoziata senza



previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63 del d.lgs. n. 50/2016. Con detta determina si è disposto in particolare di applicare il comma 2 lett. b) dell'art. 1 della legge n. 120 del 11.09.2020 – Decreto Semplificazioni che prevede la procedura negoziata, previa consultazione di almeno 15 operatori economici, per lavori di importo superiore a un milione di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del d.lgs. n. 50/2016. Per l'espletamento della gara si è stabilito di adottare la procedura telematica facendo ricorso al Centrale Unica di Committenza istituita tra i Comuni di Pantelleria, Lampedusa e Linosa, Ustica e Salemi.

La gara a mezzo della piattaforma telematica ha avuto inizio in data 07.09.2020 con la pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse. Nei termini in esso prestabiliti, hanno aderito manifestando la propria volontà a partecipare n. 40 operatori economici. Il seggio di gara, in relazione al ridotto numero di operatori economici che avevano manifestato interesse, nonostante l'avviso di indagine di mercato prevedesse che si sarebbe proceduto alla selezione di n. 15 concorrenti tramite sorteggio pubblico, non ha ritenuto necessario procedere a tale limitazione invitando tutti gli O.E. che avevano manifestato interesse a presentare offerta.

Con verbale in data 10.11.2020 il seggio di gara ha proceduto alle operazioni di verifica della conformità dei plichi pervenuti rispetto alle disposizioni vigenti e a quanto previsto nella lettera di invito ed ha dato atto che erano pervenute n. 15 offerte a fronte dei 40 inviti spediti.

Alla data dell'ultima comunicazione della Stazione Appaltante – nota prot. n. 81605 del 12.11.2021 - la gara risulta esser in corso di espletamento, con la verifica di congruità delle offerte anomale da parte della Commissione Giudicatrice.

## Considerato in diritto

Sulla base di quanto acquisito e potuto valutare in atti paiono emergere alcuni profili di criticità.

Il primo attiene alla scelta operata dall'amministrazione comunale di redigere direttamente il progetto esecutivo dell'intervento, senza procedere per gradi a partire dai livelli di progettazione inferiori (Progetto di fattibilità tecnica ed economica e definitivo). Sollecitato a tal riguardo il RUP, geom. S.G., ha dichiarato che *«la scelta di redigere direttamente il livello di progettazione esecutivo, nasce dall'esigenza di dare rapida attuazione alle previsioni del Piano degli Interventi proposti dal Comune di Lampedusa e Linosa, la cui rimodulazione era stata approvata con delibera CIPE n. 96 del 22/12/2017, infatti, i funzionari tecnici incaricati della progettazione, in mancanza dei predetti livelli inferiori, per contenere i tempi procedurali, si sono avvalsi della facoltà riconosciuta dall'art. 23, comma 4, del d.lgs. 50/2016, laddove così prevede che "..... è consentita, altresì, l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione"».*

A tal proposito si osserva che, come ormai a far data dalla legge quadro sui lavori pubblici n. 109/94, la progettazione si articola su tre livelli di progettazione che costituiscono «livelli di successivi approfondimenti tecnici» (art. 23, comma 1 del d.lgs. 50/2016). Tali approfondimenti sono di carattere sia "qualitativo" sia "quantitativo". Hanno infatti differenti scopi e funzioni all'interno del complessivo ed unitario processo progettuale, contrassegnandone tre differenti passaggi chiave: il progetto di fattibilità tecnica ed economica cristallizza il momento della scelta dell'amministrazione in base alle esigenze della collettività (art. 23, comma 5), il progetto definitivo contestualizza l'intervento nel contesto urbano e territoriale costituendo, di norma, il momento di acquisizione di pareri, nulla osta, ecc., di altre amministrazioni competenti nonché l'avvio delle procedure espropriative (art. 23, comma 7), il progetto

esecutivo determina ogni dettaglio del lavoro da realizzare (art. 23, comma 8). Ovviamente, tali passaggi sono caratterizzati anche da un sempre maggior grado di dettaglio e di precisione sia dal punto di vista tecnico che economico. Che si tratti di fasi concettualmente differenti del processo progettuale, con contenuti diversi e interagenti tra loro con continuità – e non solo quindi meri approfondimenti di scala – è evidenziato dal fatto che sono differenti gli organi amministrativi ad essi preposti: l'approvazione del primo e del secondo livello di progettazione è di competenza della Giunta Comunale, ossia la sede in cui si focalizzano gli obiettivi ed i programmi politico-amministrativi dell'Ente; il terzo livello, invece, non comportando alcuna scelta di natura politico-amministrativa ma costituendo solo l'ingegnerizzazione di quanto già precedentemente scelto ed approvato, rientra di norma nella competenza del Dirigente di settore che provvede alla sua approvazione nel rispetto delle indicazioni, dei vincoli e dei criteri sviluppati nei livelli precedenti.

Il legislatore, tuttavia, nel definire questa triplice scansione ha previsto anche parziali possibilità di deroga dalla norma generale limitatamente a particolari tipologie di intervento e di importo: ad es., ai sensi dell'art. 23 comma 3-bis del d.lgs. 50/2016 è consentita una progettazione semplificata per gli appalti di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000,00 euro, che è possibile affidare sulla base del progetto definitivo.

Anche la disposizione di cui all'art. 23 comma 4 del d.lgs. 50/2016 rientra in questo quadro derogatorio dalla norma generale. Il legislatore lascia alla Stazione Appaltante un margine di libertà nella specificazione dei contenuti dei livelli: *«La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione»* (art. 23 comma 4, primo periodo) consentendo finanche la possibilità di omettere uno o entrambi i primi due livelli di progettazione *«purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omissivo, salvaguardando la qualità della progettazione»* (art. 23 comma 4, secondo periodo). Pertanto, la possibilità di omettere uno o entrambi i primi due livelli di progettazione è da intendersi consentita solo laddove *la specifica tipologia e dimensione* dell'intervento lo consentano, ed a condizione che i contenuti dei livelli omissivi siano comunque trasfusi in quello successivo al fine di salvaguardare la qualità della progettazione (quale ulteriore conferma che i contenuti sono concettualmente distinti).

Non appare corretta, pertanto, una lettura dell'art. 23 comma 4 secondo periodo avulsa dal contesto generale del comma 4 e dallo specifico riferimento che esso opera alla *tipologia* e alla *dimensione* dell'intervento. Non si ritiene, infatti, che l'intervento in oggetto possa rientrare in tale fattispecie sia in termini di tipologia (trattasi di interventi di demolizioni e ricostruzioni) sia in termini di dimensione, da intendersi come dimensione tecnica (tre plessi scolastici collocati su un'area di 10.700 mq) e come dimensione economica (importo complessivo pari a 6.127.616,68 euro). Piuttosto, sembra trattarsi di una lettura strumentale operata dal Comune di Lampedusa e Linosa allo scopo di ridurre i tempi di progettazione al fine di scongiurare il rischio della perdita dei finanziamenti CIPE, come del resto implicitamente ammesso nella nota del RUP prot. n. 47059 del 14.06.2021 di riscontro all'avvio dell'attività istruttoria (ove si afferma che *«il permanere della grave situazione di stallo sopra rappresentata precludeva la possibilità di conseguire la validazione del progetto e quindi la conclusione della fase propedeutica all'indizione della procedura di appalto con il concreto rischio della perdita del finanziamento»*).

Conclusivamente si rileva una impropria applicazione dell'art. 23 comma 4 del d.lgs. 50/2016 in ordine alla possibilità di omettere uno o più livelli di progettazione.

Un secondo aspetto di criticità, conseguente a quello appena sviluppato, attiene alla richiesta avanzata alla Società C.C. srl di effettuare una nuova verifica intendendo, questa volta, il progetto di livello non più esecutivo ma definitivo.



Posto che, come si è detto, i due livelli costituiscono due segmenti concettualmente distinti e separati del processo progettuale, seppur interagenti e in reciproca continuità – e che pertanto appare alquanto irrituale richiedere la verifica di un progetto dichiarato di livello esecutivo come se si trattasse di un progetto di livello definitivo – si rileva che la Società C.C. srl conclude il Rapporto Conclusivo del 20.05.2020 affermando che *«una riqualificazione del progetto come di fase precedente non supererebbe le criticità rilevate in quanto permarrrebbero comunque delle non conformità ostative, che andrebbero in ogni caso sanate»*. Nel corpo del Rapporto era stato infatti evidenziato che con riferimento ai pareri acquisiti (dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Agrigento, dalla Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo e dal Comando Provinciale dei Vigile del Fuoco di Agrigento) *«La documentazione progettuale non dà evidenza dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni ottenute né dell'iter autorizzativo ancora in corso ai fini del completamento e l'avvio dei lavori»* e inoltre si evidenziava l'assenza di diversi elaborati (Relazione che descrive la concezione del sistema di sicurezza per l'esercizio e le caratteristiche del progetto; Relazione sulla Gestione delle Materie; Relazione sulle Interferenze; Relazione sui Criteri Ambientali Minimi ai sensi del DM 11/10/2017; Studio di Fattibilità Ambientale) rispetto ai quali non era stata fornita alcuna giustificazione dell'assenza.

In sostanza, il progetto così configurato parrebbe presentare delle lacune anche qualora lo si volesse considerare di livello definitivo. Si rileva pertanto un inadeguato svolgimento dell'attività progettuale in disapplicazione dell'art. 23 comma 7 del d.lgs. 50/2016 in ordine alla completezza del progetto definitivo.

Ulteriori profili di criticità si rinvencono nell'attività di verifica/validazione posta in essere dal RUP geom. S.G.. In primo luogo si rileva che il RUP, con l'irrituale operazione di "declassamento" di cui al "Parere tecnico" del 31.08.2020, di fatto, si è sostituito alla Società C.C. srl nell'attività di verifica; si evidenzia, al riguardo, che l'importo del progetto supera di gran lunga la soglia consentita al RUP - un milione di euro - per effettuare in proprio l'attività di verifica (art. 26 comma 6 lett. d del d.lgs. 50/2016). In secondo luogo, il "Parere tecnico" con cui si giustifica il declassamento del progetto da esecutivo a definitivo è riferito alla *«attuale stesura»* del progetto - e cioè alla versione presentata alla Società C.C. srl come esecutiva e ritenuta non idonea dalla società verificatrice – ed è emesso a condizione che nella fase di elevazione al livello esecutivo vengano soddisfatte le condizioni di cui ai pareri/prescrizioni già ottenuti (Soprintendenza, ASP e VV.FF) e che vengano rimosse tutte le deficienze e criticità rilevate dall'organo verificatore nel Rapporto Conclusivo dell'attività di verifica del 20.05.2020; pertanto, con l'atto di validazione del 01.09.2020, il giorno successivo, il RUP ha consapevolmente validato, e quindi posto a base di gara, un progetto definitivo lacunoso e incompleto. Si rileva pertanto l'errata applicazione dell'art. 26 del d.lgs. 50/2016 in ordine all'attività di verifica/validazione.

Tutto ciò considerato e ritenuto, in esito all'istruttoria espletata nell'ambito del procedimento di vigilanza in epigrafe, il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'adunanza del .....

## DELIBERA

1. l'intervento di cui trattasi non sembra presentare caratteristiche tipologiche e dimensionali tali da rientrare nella fattispecie di cui all'art. 23 comma 4 secondo periodo del d.lgs. 50/2016; pertanto, l'omissione dei primi due livelli di progettazione, seppur ivi consentita in linea generale ed astratta, appare nel caso specifico frutto di una lettura parziale del testo normativo, avulsa dal contesto generale.
2. il progetto posto a base di gara, anche a volerlo ritenere di livello definitivo, presenta lacune e omissioni – relativamente alla normativa tecnica generale e di settore nonché in ordine ai pareri/autorizzazioni/nulla osta acquisiti – tali da configurare un inadeguato svolgimento

dell'attività progettuale in disapplicazione dell'art. 23 comma 7 del d.lgs. 50/2016 circa la completezza del progetto definitivo.

3. il Responsabile del procedimento, con l'irrituale "declassamento" del progetto da livello esecutivo a definitivo operato con proprio "Parere tecnico" si è, di fatto, sostituito alla società verificatrice esterna, attività non consentita anche con riferimento alla soglia di importo del progetto superiore al milione di euro (art. 26 comma 6 lett. d del d.lgs. 50/2016). Inoltre, considerato che il "declassamento" è condizionato a che in sede di stesura del progetto esecutivo siano colmate le criticità rilevate dalla società verificatrice, si evidenzia che il RUP ha consapevolmente validato – e posto a base di gara - un progetto lacunoso e incompleto. Si rileva pertanto l'errata applicazione dell'art. 26 del d.lgs. 50/2016 in ordine all'attività di verifica/validazione.

Dà mandato al competente Ufficio dell'Autorità di trasmettere la presente delibera alla Stazione Appaltante, contestualmente richiedendo alla stessa di fornire riscontro all'Autorità sulle valutazioni condotte, nonché sulle eventuali iniziative assunte, entro il termine di trenta giorni, ai sensi dell'art. 213 comma 13 del d.lgs. 50/2016.

*Il Presidente*

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio 27 gennaio 2022

*Per Il Segretario Maria Esposito*

*Rosetta Greco*